

INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

**Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
INGEGNERI-ARCHITETTI
CNA/HARDY
Convenzione AEC Broker Inarsind**

Nel seguito si riportano alcune note relative alla terminologia ed alle clausole contenute nella polizza in oggetto ma che potrebbero risultare utile riferimento anche nel caso di sottoscrizione di altre polizze professionali.

In particolare, dopo aver discusso con AEC Broker i termini della polizza su alcuni punti che potrebbero trarre in inganno il professionista nell'interpretazione di attività coperte o meno dalla polizza, si specifica quanto segue.

1 - Opere ad alto rischio

All'articolo 9L punto 4 si menzionano le dighe, definite però "sbarramenti eseguiti con ogni tecnica", descrizione da non confondere con la consuetudine, derivante dalla norma tecnica, di considerare doghe gli sbarramenti di altezza superiore ai 9,99m.

Tutte le opere trasversali di sbarramento di corsi d'acqua vanno quindi considerate ad alto rischio o, quanto meno, in caso di progettazione o direzione lavori di opere di tal genere è opportuno accertarsi con l'assicuratore sull'interpretazione di tali termini.

Al punto 5 si menzionano "porti ed opere subacquee" come opere ad alto rischio, mentre è detto al punto precedente che non sono da considerarsi ad alto rischio le protezioni spondali dei fiumi è invece stato acclarato che rientrano tra le opere ad alto rischio le fondazioni e le pile dei ponti in acqua.

2 - Inquinamento

La polizza copre (articolo 9H) i danni "causati unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale, derivante dall'attività professionale esercitata" mentre non copre (articolo 10.19) "danni che insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale che si verifichino gradualmente".

Su questo punto è quindi necessario essere consapevoli che eventuali sversamenti o rilasci di sostanze che si possano verificare nel tempo non a seguito di un evento improvviso (es. rottura di una fognatura) non sono coperte dalla polizza.

INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Qualora al contrario vi fosse una rottura di una tubazione fognaria ma ciò non comportasse inquinamento del suolo o delle acque il danno in sé potrebbe risultare coperto.

In caso ci si occupasse quindi di interventi che possano ricadere in tale fattispecie andrà posta specifica attenzione al momento di stipula della polizza al fine di valutare la possibilità di possibili estensioni in tal senso.

3 - Amianto

All'art. 10.12 si menzionano tra le esclusioni i "danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche o dall'uso di amianto", non si riscontrano nell'esperienza pluriennale di AEC casi in cui, a fronte di sinistri non causati dall'amianto ma in cantiere in cui vi fosse presenza di amianto, ciò sia stato causa di mancata copertura.

Qualora si andasse invece ad operare specificatamente nel settore dello smaltimento/rimozione di amianto si faccia attenzione a verificare la possibilità di estensione della polizza o di copertura con altro strumento.

4 - Responsabilità solidale

La responsabilità in solido è coperta dalla polizza come da art. 9B, si sono però verificati casi di contenzioso in cui, qualora una o più delle figure presenti e responsabili in solido (così sono stati considerati dalla giurisprudenza anche più soggetti senza rapporti diretti tra di loro o comunque scelti dal committente in autonomia e che si trovano a collaborare nella prestazione di servizi: es. progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza) non avessero una copertura assicurativa adeguata o non l'avessero del tutto, il carico è stato attribuito a chi aveva una polizza capiente, pur se responsabile solo in parte, ciò, nella ratio del giudicante, a tutela del danneggiato che così viene in primis ristorato e poi il professionista ha dovuto trovare modo di rivalersi sul collega scoperto.

Si sottolinea che la copertura in solido è comunque compresa nella polizza ma, al fine di evitare ricorsi reciproci in fase di eventuale sinistro, è opportuno accertarsi che tutti i soggetti compresenti siano opportunamente coperti dal punto di vista assicurativo.